

*dinem redactæ sunt.* Leggesi ancora una Lettera da esso Augusto scritta al Re d'Italia Pippino suo Figlio, incaricandogli di provvedere a queste ed altre concussioni fatte al Popolo da i pubblici Ministri. Non dovette finire questa superchieria e cupidigia, perchè abbiamo la Legge 32. di Lodovico II. Imperadore, dove anch'egli proibisce cotali Angherie. Parimente Guido Imperadore nell'anno 922. nella Legge 3. le condannò, volendo, che gli *Arimanni*, cioè le Persone Libere non paghino, *præter quod constitutum Legibus est.* *Inconsuetæ occasiones* sono appellati questi aggravj in un Diploma di Corrado III. fra gl'Imperadori dell'Anno 1027. dato in favore delle Monache di San Salvatore di Lucca. *Tolte e mali usus* si truovano alle volte appellati simili aggravj; e in un suo Diploma del Secolo IX. Berengario I. Re d'Italia vietò, che niuno potesse esigere dal Monistero Trevisano de'Santi Pietro e Teonesto, soggetto al Veronese di San Zenone, *Urnas, atque Mutas, vel ullas Collectas.* Del Dazio delle *Urne* è da vedere il Du-Cange. Le *Mute* nella Diocesi di Salisburgo significavano la misura delle cose liquide.

Ne' Secoli più bassi, allorchè le Città presero forma di Repubblica, sottomettendo al loro Dominio le varie Terre e Castella, che dianzi non ubbidivano, il costume era, che obbligavano que' Popoli a pagare la *Boazia*, cioè un tanto per ogni paio di Buoi. *Rugadicum* è appellato questo Tributo in uno Strumento della Città di Tortona dell'Anno 1183. riferito dall'Ughelli con queste parole: *Rugadicum* (credo più tosto *Bugadicum*, o *Bucadicum*) *est duo soldi de unoquoque pari Boum.* Della suddetta *Boazia* è fatta menzione in uno Strumento dell'Anno 1173. in cui gli uomini della Badia di Frassinoro sulle montagne si sottopongono al Comune di Modena, promettendo *omni Anno dare Boatiam Mutinæ sex Denarios Lucanos pro unoquoque pari Boum.* Dopo il Mille ancora s'introdussero varj straordinarj aggravj, a' quali specialmente erano sottoposti i Vassalli, chiamati *Auxilia*, *Dona gratuita*, e *Mutua*, cioè Prestanze di danaro, che mai più non si restituiva. Venendo adunque occasione di guerre, o maritandosi il Principe, o accasando egli le Figlie, o dovendosi conferire a lui, ovvero a i Figli il cingolo della Milizia, appellata Cavalleria; o fortificar la Città o qualche Castello: si esigevano *Auxilia* da tutto il Popolo, ma più sovente da i Vassalli. Da i *Cortusi* sono menzionati *Mutua*, & *Dacie*, che affliggevano il Popolo di Padova; e Matteo Villani fa menzione delle varie *Prestanze* imposte a i Fiorentini. Nella Par. I. delle Antich. Est. ho io ricordato, che il celebre Roberto Guiscardo Duca di Puglia e Calabria, maritando nell'Anno 1076. una sua Figlia ad Ugo Figlio di Azzo II. Marchese, cioè del Progenitore della Casa d'Este, mandò *Regali*, o sia *Doni* a tutti i suoi Baroni.

- - - *Lati quibus & vir & uxor abire*

*Dona-*